

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 515

Adottata dal Direttore Generale in data 6 MAR. 2003

OGGETTO: Decreto ingiuntivo n.78/02 – Liquidazione somma capitale e spese legali alla Ditta Essemme Autonoleggio di Stevelli Mario.

Il Direttore Generale

Acquisito il decreto ingiuntivo n. 78/02 notificato il 24 gennaio 2003, che si allega al presente atto, col quale si ingiunge a questa Azienda USL 7 di Carbonia di pagare in favore della Ditta Essemme Autonoleggio di Stevelli Mario la somma di € 61.607,91 portate da fatture inevase, oltre agli interessi legali a decorrere dalla scadenza delle singole fatture ed alle spese legali per un totale di € 1.096,39 più IVA e C.P.A.;

Dato atto che la ricorrente risultava a sua volta debitrice nei confronti di questa Azienda U.S.L. 7 della somma complessiva di € 4.950,55 al cui pagamento era stata condannata dal T.A.R. Sardegna con sentenza n° 1190/01;

che questa Azienda, con nota 4816 del 19.09.02, aveva comunicato alla Ditta ricorrente di voler soddisfare la sua pretesa creditoria, derivante dalla sentenza succitata, portandola a compensazione della somma di € 66.198,46, di cui risultava a sua volta debitrice in virtù delle fatture indicate oggi nel decreto ingiuntivo, intendendo quindi estinguere col pagamento della somma di € 61.607,91 (€ 66.198,46 - € 4.590,55) ogni reciproca posizione creditoria;

che con nota 4797 del 19.09.02 l'Ufficio legale ha chiesto all'avv. Sergio Segneri, legale di questa Azienda nella causa contro la Ditta ricorrente conclusasi con la sentenza di cui sopra, un parere circa la legittimità e/o correttezza delle modalità di recupero delle somme liquidate in sentenza a favore di questa Azienda, senza peraltro ottenere alcun riscontro;

che con nota del 24.09.2002 - prot. az. 19353 del 26.09. 02 – a firma dell'avv. Stefania Meloni legale della Ditta ricorrente, veniva comunicato che la sentenza del TAR di cui sopra era stata impugnata sostenendosi al contempo che, poiché la sentenza non era definitiva, il credito da questa riconosciuto a favore di questa Amministrazione non aveva più i requisiti per essere opposto in compensazione ai debiti che quest'ultima aveva nei confronti della Ditta ricorrente;

che con nota 5069 del 1.10.02 veniva chiesto all'avv. Segneri , alla luce della nota di cui sopra, un parere sulla validità della compensazione che l'Amministrazione aveva manifestato di voler operare, senza peraltro ottenere alcun riscontro;



- 6 MAR. 2001

Ritenuto di dover provvedere alla immediata liquidazione della somma capitale riportata nel decreto ingiuntivo n.78/02 onde scongiurare l'esposizione a nuove e gravose azioni esecutive, e di rinviare ad altra delibera la liquidazione delle spese legali da quantificare a seguito di comunicazione delle "successive occorrenze" da parte del legale della Ditta ricorrente;

SENTITI in merito il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti:

- di autorizzare la liquidazione dell'importo di € 61.607,91 relativo alla somma capitale riportata nel decreto ingiuntivo in favore della Ditta Essemme Autonoleggio di Stevelli Mario;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di liquidare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.
- di rinviare a successiva delibera la liquidazione delle spese legali calcolate a seguito di comunicazione del legale della controparte


DIR. AMM.

DIR.SAN.

LEG.



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone).



Retro delibera

Il Responsabile del Servizio affari generali

attesta che la deliberazione

n. 515 del - 6 MAR. 2009

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'azienda USL n. 7

a partire dal 10 MAR. 2009 al 26 MAR. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Allegati:

Destinatari:

Servizio Bilancio;
Settore Legale;
Collegio Sindacale.

*leggere
inquiete*

3

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
SARDEGNA**

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Ill.mo Signor Presidente,

L'Avv. Stefania Meloni, quale rapp.te in giudizio, come da procura a margine del presente atto, della Essemme Autonoleggio di Stevelli Mario, in persona dell'omonimo titolare, corrente in Cagliari nella Via Fleming n. 22, P.I. 01451160921, la quale, ai fini del presente procedimento, elegge domicilio in Cagliari nella Via Palomba n.1, presso lo studio e la di lei persona,

ESPONE

- con lettera 12.03.1999, prot.1703, la Azienda U.S.L. n.7 di Carbonia, Via Dalmazia n.83, comunicava alla ditta Essemme di Stevelli Mario l'indizione del II esperimento di gara dell'asta pubblica per il conferimento del trasporto dei portatori di handicap;
- che nella medesima lettera la A.S.L. n.7 comunicava, altresì, che la ditta, qualora interessata, avrebbe dovuto far pervenire la propria offerta entro le ore 13,00 del 19.04.1999 e che l'esperimento pubblico di appalto avrebbe avuto luogo il giorno 20.04.1999 ore 10,00 presso la sede della Azienda;
- poiché la gara a pubblico incanto era andata deserta, la Azienda U.S.L. n.7 con atto n.1080 del 27.05.1999 affidava alla Essemme il servizio di trasporto dei portatori di handicap, prevedendo a titolo di importo mensile per ciascun automezzo la somma di L.15.200.000 + IVA;
- che l'affidamento aveva durata contrattuale annuale, dal 02.08.1999 al 31.07.2000;

COPIA
27 GEN. 2003
PROT. 1888 DA



DELEGA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento in ogni sua eventuale fase e grado anche in sede di opposizione conferendogli ogni facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare somme o rilasciare quietanza, autorizzandolo a farsi sostituire da altri procuratori e avvocati.

Avv. STEFANIA MELONI

nel cui studio in CAGLIARI
VIA PALOMBA N.1
eleggo domicilio.

Data, 23/10/02

Essemme Autonoleggio
di Mario Stevelli

FR
PER AUTENTICA
FR
Avv. STEFANIA MELONI

**AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA**

24 GEN. 2003

PROTOCOLLO
ARRIVO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
- 5. NOV. 2002
SEGRETARIA GENERALE

852

- che, prima della scadenza e vista la possibilità di rinnovo del servizio per altri due anni previa deliberazione, l'Azienda U.S.L. n.7 adottava la deliberazione n.1623 del 24.07.2000 con la quale disponeva il rinnovo del contratto a favore della Essemme al prezzo ridotto di L.14.744.000 + IVA;

- nonostante il regolare svolgimento del servizio, la Azienda U.S.L. n.7 non ha provveduto a corrispondere alla Essemme gli importi dovuti in relazione al servizio prestato per i mesi di gennaio, ottobre, novembre e dicembre 2001;

- in relazione a tali periodi la Essemme di Stevelli Mario ha emesso le fatture n.2/S del 31.01.2001 di euro 23.912,75 (L.46.301.539), n.20/S del 31.10.2001 di euro 16.752,21 (L.32.436.800), n.23/S del 30.11.2001 di euro 16.752,21 (L.32.436.800) e n.26/S del 31.12.2001 di euro 16.752,21 (L.32.436.800=); per un importo complessivo di euro 73.451,99=, già detratta la nota di accredito n.03 del 09.08.2001 relativamente alla fattura n.02/S del 31.01.2001 di euro 717,39=;

- l'Azienda U.S.L. n.7 ha espressamente riconosciuto con lettera 19.09.2002 prot. n.4816 di essere debitrice per le medesime fatture della somma di euro 66.198,46=;

- tale somma, sempre secondo la Azienda USL n.7, dovrebbe essere compensata con la somma che alla stessa sarebbe dovuta dalla Essemme di Stevelli sulla base di sentenza non definitiva del TAR Sardegna n.1190/01, per un residuo debito a carico della stessa di euro 61.607,91=;

- con lettera raccomandata a.r. 24.09.2002, ricevuta il 26.09.2002, di questo studio, la Essemme di Stevelli Mario, contestando l'accertamento definitivo del credito vantato dalla Azienda USL n.7 e la determinazione fatta del

debito della medesima, chiedeva, comunque, che la Azienda USL n.7 provvedesse almeno al pagamento della somma riconosciuta come dovuta di euro 61.607,91= in acconto del maggior credito; "

- nonostante quanto sopra, la Azienda U.S.L. n.7 non ha provveduto a pagare almeno la somma non contestata a favore della Essemme di Stevelli Mario;

Trattasi di credito certo, liquido ed esigibile fondato sul prova scritta.

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

che venga ingiunto alla AZIENDA U.S.L. N.7, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Carbonia nella Via Dalmazia n.83, il pagamento entro 40 giorni della somma di euro 61.607,91= riconosciuta come dovuta dalla ASL n.7 per i titoli di cui sopra, e con riserva espressa in relazione alle altre somme non riconosciute dovute e non richieste in questa sede, oltre interessi di mora al saggio legale fino al saldo, nonché il pagamento delle spese ed onorari del procedimento.

Si allega:

- 1) copia lettera A.S.L. n.7 12.03.1999 prot. n.1703 con allegati b) e c);
- 2) copia comunicazione della Azienda U.S.L. n.7 21.06.1999, prot. n.4511;
- 3) copia decreto Regione Autonoma della Sardegna n.3/155 del 11.01.2000;
- 4) copia comunicazione 27.12.2000 prot. 8562 della Regione Autonoma della Sardegna;
- 5) copia deliberazione n.1623 del 24.07.2000 della Azienda U.S.L. n.7;
- 6) copia fattura n.2/S del 31.01.2001;
- 7) copia fattura n.20/S del 31.10.2001;

- 8) copia fattura n.23/S del 30.11.2001;
 - 9) copia fattura n.26/S del 31.12.2001;
 - 10) copia nota di accredito n.03 del 09.08.2001;
 - 11) copia lettera 19.09.2002 prot. n. 4816 della Azienda U.S.L. n.7;
 - 12) copia diffida con raccomandata a.r. 24.09.2002 di questo studio.
 - 13) nota spese.
- Il presente ricorso ha valore di Euro 61.607,81.*
Cagliari, li 23.10.2002

Avv. Stefania Meloni

Stefania Meloni



Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Decreto ingiuntivo n. 78/02

Il Presidente

Letto il ricorso n. 1290/02 proposto dalla Essemme Autonoleggio di Stevelli Mario, corrente in Cagliari, via Fleming n. 22;

Esaminata la documentazione allo stesso allegata;

Visti gli articoli 8, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205 e gli articoli 633 e seguenti del c.p.c.;

ingiunge

alla Azienda - U.S.L. n. 7 di Carbonia, in persona del legale rappresentante, di pagare alla ricorrente, nel domicilio eletto, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di € 61.607,91, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché le spese del procedimento che liquida nella somma di € 1096,39, di cui € 479,27 per diritti ed € 400,00 per onorari, oltre 10% di spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, con avvertimento che può proporre opposizione nanti questo Tribunale entro lo stesso termine e che, in mancanza di opposizione o di pagamento non integrale, si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata.

Cagliari, 19 dicembre 2002

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO

NOTIFICA

(Manfredo Atzeni)

Cagliari, li

16 GEN 2003



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti io sottoscritto Uff.le Giudiziario della Corte d'Appello di Cagliari ho oggi notificato, ad ogni effetto di legge, copia del seusteso atto a:

- Azienda U.S.L. n.7 di Carbonia, in persona del legale rapp.te pro tempore, Via Dalmazia n.83 - 09013 CARBONIA, ed ivi a mezzo racc.ta a.r. spedita in data odierna dall'Uff. Postale di Cagliari, succ. n.8:

23 GEN. 2003

CO. D'APPELLO DI CAGLIARI
Uff. Unico Notificazioni
Spanu Pasqua
UFFICIALE GIUDIZIAR

AZIENDA U.S.L. 7

Carbonia

Prot. gen N. 6797 19 SET. 2002

Carbonia, li 6 settembre 2002

Ufficio legale

Studio legale avv. Segneri
Via XX Settembre, 25
09124 CAGLIARI

e, p.c. Servizio Bilancio
SEDE

Oggetto: Stevelli/ASL 7 - Carbonia - sentenza n. 1190/2002

Egregio Avvocato,

con riferimento alla pronuncia di cui all'oggetto, con cui il T.A.R. Sardegna ha riconosciuto il debito di £ 5.016.000 euro 2.590 oltre alle spese legali, della Essemme Autonoleggi di Stevelli Mario, vorremmo sottoporle le seguenti riflessioni.

Come è a Lei ben noto, il predetto importo sortisce dalla compensazione della somma di £ 167.200.000, pagata indebitamente dalla scrivente Azienda a saldo delle fatture emesse nell'anno 1999 con il minor importo di £ 162.184.000, maturato dall'impresa di trasporti per prestazioni rese nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2000.

Pertanto, il credito di £ 5.016.000, portato dalla ridetta sentenza deve ritenersi essere sorto alla data del 6 luglio 2001 (giorno della domanda che ha introdotto il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della Essemme Autonoleggi di Stevelli Mario, atteso il carattere costitutivo delle sentenze che pronunciano la compensazione giudiziale), da tale momento riteniamo dovrebbero computarsi gli interessi legali sulla somma per cui è stata condanna.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7
Carbonia

Poiché, inoltre, alla data del 6 luglio 2001, la scrivente Azienda era debitrice della Essemme Autonoleggi di Stevelli Mario, fra le altre, della somma, certa, liquida ed esigibile di £ 28.061.538 (portata dalla fattura 2/s del 31.01.2001), la medesima data dovrebbe rappresentare il momento nel quale il nostro credito, riconosciuto in sentenza, dovrebbe essersi estinto per compensazione; mentre, attesa la coincidenza del momento di nascita del predetto credito e quella della sua estinzione, non dovrebbero essere maturati ulteriori interessi .

Ciò premesso, ove naturalmente concordasse con le sopra esposte considerazioni, non riteniamo di dover procedere al recupero del ridetto importo di £ 5.016.000 e della ulteriore somma di euro 2.000 liquidate dal giudice in sentenza, in quanto intendiamo compensarle con le maggiori somme da noi dovute alla Essemme Autonoleggi di Stevelli Mario.

Restiamo in attesa di un suo cortese segno di riscontro , anche per le vie brevi e porgiamo distinti saluti .



Il Direttore amministrativo
dr. Giovanni Antonio Fadda

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Fadda".

l'Ufficio legale

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. M. ...".

Coll. amm.vo P/M

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N.7

CARBONIA

Prot. N° 4816 19 SET. 2002

Carbonia, li 19/09/2002

Spett.le Ditta
Essemme Autonoleggio di Stevelli Mario
Via Fleming, 22
09126 CAGLIARI



e, p.c. Servizio Bilancio
SEDE

OGGETTO: Sentenza n. 1190/01 T.A.R.- Compensazione crediti.

Con la sentenza di cui in oggetto il T.A.R. Sardegna ha condannato codesta rispettabile Ditta al pagamento di L. 5.016.000 € 2590,55, risultante dalla compensazione dei reciproci crediti/debiti intercorrenti con questa Azienda U.S.L.7., oltre le spese legali liquidate in complessivi € 2.000 per un totale di € **4.590,55**.

Questa Amministrazione intende soddisfare la propria pretesa creditoria suindicata portandola a compensazione della somma di € **66.198,46** (L. 128.178.093) di cui risulta ad oggi debitrice a titolo delle fatture n. 20 del 31/10/01; n. 23 del 30/11/01; n.26 del 31/12/01; n.2 del 31/01/01.

Pertanto, col pagamento della somma di € **61.607,91** (€ 66.198,46 - € 4.590,55) si intende estinguere ogni reciproca posizione creditoria ad oggi esistente.

Distinti saluti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Antonio Fadda

FATTURA	IMPORTO	DETRAZIONE 3° PULMINO	IMPORTO RESIDUO	IVA 10 %	TOTALE
20/01	L. 29.488.000		L. 29.488.000	L. 2.948.800	L. 32.436.800
23/01	L. 29.488.000		L. 29.488.000	L. 2.948.800	L. 32.436.800
26/01	L. 29.488.000		L. 29.488.000	L. 2.948.800	L. 32.436.800
2/01	L. 42.092.308	L. 14.030.769	L. 28.061.539	L. 2.806.154	L. 30.867.693
TOTALI	L. 130.556.308	L. 14.030.769	L. 116.525.539	L. 11.652.554	L. 128.178.093

Giovanni A. Fara
AVVOCATO

Stefania Meloni
AVVOCATO

Doriana Origa
AVVOCATO

RACCOMANDATA A.R.

Cagliari, li 24.09.2002



Spett.le
AZIENDA U.S.L. N.7
Via Dalmazia n.83

19353 DA

09013

CARBONIA

ESSEMME DI STEVELLI MARIO // AZIENDA U.S.L. N.7

Per incarico conferitomi dalla Essemme di Stevelli Mario, riscontro la Vostra 19.09.2002 prot. n.4816 per significarVi quanto segue:

- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna n.1190/01 è stata impugnata nanti il Consiglio di Stato e, quindi, non è ancora definitiva;
- il credito da Voi vantato nei confronti della Essemme in forza della suddetta sentenza non è, pertanto, ugualmente accertato in via definitiva;
- il debito della Vostra Azienda nei confronti della Essemme, inoltre, ammonta all'intero importo portato nelle fatture nn.02/01, 20/01, 23/01, 26/01 e pari ad euro 73.451,99.

Precisato quanto sopra, Vi invito, comunque, a provvedere, entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della presente, al pagamento della somma da Voi riconosciuta come dovuta di euro 61.607,91=, precisando che tale importo verrà accettato dalla Essemme in acconto del maggior credito.

Con avvertimento che, in difetto di fattivo riscontro entro il termine suddetto, adirò l'Autorità Giudiziaria competente per tutelare il buon diritto della mia cliente, con aggravio di spese a Vostro esclusivo carico.


Distinti saluti.

Avv. Stefania Meloni

AZIENDA U.S.L. N.7
CARBONIA

26 SET. 2002

PRODOTTO
ARRIVO



AZIENDA U.S.L. 7

Carbonia

Prot. gen N. 5069 - 1 OTT. 2002

Carbonia, lì 30 settembre 2002

Ufficio legale

Studio legale avv. Segneri
Via XX Settembre, 25
09124 CAGLIARI

ANTICIPATA VIA FAX

e, p.c. Servizio Bilancio
SEDE

Oggetto: Stevelli/ASL 7 - Carbonia - sentenza n. 1190/2002


Egregio Avvocato,

con nota di pari oggetto del 19 settembre u.s. prot. 4797 abbiamo provveduto ad informarla della procedura attivata per il recupero delle somme liquidate dal giudice nella sentenza di cui in oggetto e per la quale si chiede conferma e riscontro, ad oggi non ancora pervenuto.

Con nota del 24.09.02 acquisita al ns. prot. 19353 a firma dell'avv. Meloni, legale della Ditta Esseme, apprendiamo che la sentenza del TAR di cui in oggetto è stata impugnata, per cui la somma in questa liquidata perderebbe i requisiti richiesti per operare la compensazione.

Pertanto, Le trasmettiamo la nota succitata per gli adempimenti di competenza a tutela degli interessi aziendali.

Cordiali saluti

 Il Direttore amministrativo
Dott. Giovanni Antonio Fadda

Coll. Amm.vo PM

Decreto del Consiglio di Amministrazione

N. 7

Vol.

Il Presidente del Consiglio

De Marchi

ALLIACAO ALLA DELIBERAZIONE

N. 515

DEL

- 6 MAR. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE DEL TRADING

IL DIRETTORE GENERALE

